

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1143 del 10/03/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE IN DIMINUZIONE DEL PRELIEVO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' MANCASALE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE). DITTA: IMOVILLI POMPE SRL. PRATICA: REPPA4726.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1179 del 10/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

**PREMESSO** che con det. n. 3942/2006 è stata assentita la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea alla ditta Imovilli Srl, c.f. 00146200357, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica REPPA4726), come di seguito descritta:

- prelievo effettuato mediante 1 pozzo (cod. risorsa REA1351);
- ubicazione del prelievo in Comune di Reggio Emilia (RE), Località Mancasale, su terreno censito al fg. n. 72 mapp. n. 12;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata dichiarata pari a l/s 1,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.500,00;

**PRESO ATTO** che:

- con domanda, assunta al prot. n. 1079332 del 28/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352, ha richiesto il rinnovo della predetta concessione (cod. pratica REPPA4726) con variante in diminuzione del prelievo;
- con comunicazione assunta al prot. n. PG/2015/0874989 del 16/12/2015, la ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352 ha reiterato la citata richiesta di rinnovo;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2019/0150159 del 30/09/2019, sono state acquisite le integrazioni documentali, richieste con lettera prot. n. PG/2019/0131379 del 26/08/2019 dalle quali si evince che la portata di prelievo è pari a 1,0 l/s che coincide con la portata media della pompa installata;
- con nota assunta al prot. n. PG/2019/162227 del 22/10/2019, la ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352 ha specificato di essere l'utilizzatrice della risorsa idrica, mentre la ditta Imovilli Srl, c.f. 00146200357, precedente intestataria della concessione, è la proprietaria del terreno e dell'immobile ove risulta ubicato il pozzo oggetto di concessione;
- con nota assunta al prot. n. PG/2019/162854 del 22/10/2019, la ditta Imovilli Srl c.f. 00146200357 ha comunicato l'assenso all'utilizzo del pozzo posto su terreno di sua proprietà a favore della ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352, in virtù di regolare contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 21/12/1990;

- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assunta al prot. n. PG/2019/0169147 del 04/11/2019, il Sig. Onfiani Franco, legale rappresentante della ditta Imovilli Srl, ha comunicato che la profondità reale del pozzo è pari a 75 m diversamente dai 100 m indicati nella documentazione agli atti;
- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assunta al prot. n. PG/2020/36967 del 06/03/2020, la sig.ra Imovilli Carla, legale rappresentante di Imovilli Pompe Srl e attuale amministratore della ditta Imovilli Srl ha dichiarato che il deposito cauzionale precedentemente costituito per la concessione rilasciata alla ditta Imovilli Srl può essere mantenuto per il rinnovo della presente concessione a nome di Imovilli Pompe Srl;

**CONSIDERATO** che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con variante in diminuzione del prelievo di cui all'art. 31, R.R. 41/2001 e con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 4 del 08/01/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione” definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/17019 del 03/02/2020);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, non risultando pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 19/04/2006, la somma pari a 500,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale che viene mantenuta per la presente concessione;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA4726;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352, il rinnovo con cambio di titolarità e variante in diminuzione del prelievo della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee cod. pratica REPPA4726, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (cod. risorsa REA1351) avente profondità di m 75;
- ubicazione del prelievo in Comune di Reggio Emilia (RE), Località Mancasale, su terreno di proprietà della ditta Imovilli Srl, consenziente a tale occupazione, censito al fg. n. 72, mapp. n. 12; coordinate UTM RER X: 630.808; Y: 954.922;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima pari a l/s 1,5; portata media di esercizio pari a l/s 1,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 450,00;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/03/2020;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 298,03 euro;

5. di dare atto che viene mantenuto il deposito cauzionale pari a 500,00 euro versato in data 19/04/2006 dalla ditta Imovilli Pompe Srl;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Imovilli Pompe Srl, c.f. 01446200352 (cod. pratica REPPA4726).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (cod. risorsa REA1351) avente profondità di m 75,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -72.00 e -75.00 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), Località Mancasale, su terreno della ditta Imovilli Srl, consenziente a tale occupazione, censito al fg. 72, mapp. 12 ; coordinate UTM RER X: 630.808; Y: 954.922.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed utilizzata dai reparti di collaudo e sperimentazione delle pompe prodotte dalla ditta Imovilli Pompe Srl. Essa è contenuta all'interno di vasche da 2000 litri che alimentano le macchine per il collaudo e viene continuamente riutilizzata. L'attività di ricircolo produce un aumento progressivo della temperatura durante il funzionamento dei banchi di prova, con conseguente evaporazione di parte dell'acqua. Inoltre, all'interno di ciascuna pompa collaudata, rimane intrappolata una piccola quantità di acqua e questo contribuisce alla riduzione del volume di acqua contenuta all'interno delle vasche di alimentazione. Per il reintegro di questi volumi che vengono a mancare, viene utilizzata una quantità variabile di acqua prelevata dal pozzo, in funzione delle temperature esterne stagionali e delle condizioni operative. L'acqua non più utilizzabile per le attività industriali, contiene olio e liquido antigelo aggiunti prima dell'impiego. Pertanto è previsto un sistema di raccolta di questi

liquidi attraverso un disoliatore filtrante che ha il compito di trattenere i residui oleosi presenti. Le acque reflue residue vengono immagazzinate in fusti e smaltite da società autorizzate.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima pari a l/s 1,5 e media di esercizio pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 450,00.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 305 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore, identificato con codice 0610ER-DQ2-PACS.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 500,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

**1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

**2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

**3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

**4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**